

## BGE 50 II 514

Bundesgericht (BGE), 1994-12-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_50\\_II\\_514](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_50_II_514)

FR: ATF 50 II 514

IT: DTF 50 II 514

### Volltext

514 Obligationeurecht. N° 80. mes dans ce sens que la demande est rejetee et que les frais et depens des instances cantonales - ä fixer par la Cour de Justice civile - sont mis a la charge de la partie demanderesse. SO. Bentenza. a9 dicembre 1994 della 1a Belione civile nella causa Allidi contro Cattori. Contratto di appalto nel quale la merce fu somministrata dal committente. A chi spetta la prova del caso fortuito di cui all'art. 376 eap. 1 CO? In quale ipotesi potrebbe all'appaltatore incombere l'obbligo di assicurare, per conto del committente, la merce che questi gli ha somministrata. A. - Nel novembre 1922 l'attore Emilio Allidi in Lugano, commerciante in legnami e in forniture di pavimentazioni in legno, incaricava Massimo Cattori, segheria meccanica e fabbrica di pavimenti d'abete e larice in Bellinzona, della lavorazione e dell'essiccazione di una partita di listoni pavimenti « pichpine-rift greggi II, da fornirgli dal committente. Intesesi le parti sulle condizioni del negozio (mercede ecc.), un primo vagone di pitchpine veniva spedito da Allidi al Cattori, il quale iniziava, tosto il lavoro assunto ponendo parte della merce nell'essiccatoio. Se non che, in seguito ad incendio avvenuto il 26 novembre 1922, quella merce andava perduta. Comunicato il sinistro ad Allidi, questi teneva contabile del danno il Cattori, il quale, pur declinando ogni responsabilita e come che l'incendio fosse avvenuto per mero caso fortuito, offriva di versargli la somma di 1500 fchi., per la quale egli aveva assicurato la merce propria contro l'incendio, nel caso in cui gli fosse riuscito di ottenere detta somma dalla Societa assicuratrice La «Basileese II. La proposta fu respinta da Allidi, il quale, con petizione 13 dicembre 1922, introdotta direttamente davanti il Tribunale di Appello in Lugano, chiedeva a Cattori il pagamento, a titolo di indennizzo, della somma 1" Obligationeurecht. N° 80. 515 di 8787 fchi. 22 e agli accessori, contestando che l'incendio fosse dovuto a forza maggiore o caso fortuito e allegando che il convenuto era incorso in grave negligenza non assicurando contro l'incendio la merce in questione, come aveva fatto per la propria. B. - Con sentenza 6 maggio 1924 il Tribunale di Appello (di fuori di un punto che non e' litigioso) respingeva la domanda di pagamento contenuta nella petizione, donde l'appellazione attuale. Considerando in diritto: 10 - Nessun dubbio sulla natura del contratto che sta di base alla controversia. Avendo l'attore fornito al convenuto la materia cui, contro mercede, questi doveva prestare l'opera convenuta (art. 363 CO) di essiccazione, il negozio riveste il carattere del contratto di appalto nella forma specialmente prevista dall'art. 365 CO: contratto di appalto e' quello nel quale il committente ha somministrato all'appaltatore la materia da trasformare. Secondo questo disposto (cap. 2°) l'appaltatore e' tenuto " ad adoperare con tutta diligenza la materia fornitagli per poi restituirla al committente. Da questo obbligo ~ deduce, anzitutto, che l'appaltatore e' tenuto con tutta diligenza a conservare e custodire la merce affidatagli, affine possa adempiere all'opera assunta. Chiedesi, nel caso conereto, in cui la materia e' petita per incendio, se il convenuto ha prestato ogni cura nel custodirla, di modo che l'incendio significherebbe caso meramente fortuito, che lo svineola da ogni responsabilita: chiedesi, in secondo luogo, se

il convenuto non sia incorso in negligenza omettendo di assicurare contro l'incendio la merce in questione. a) Contrariamente a quanto sembra ritenere l'istanza cantonale, appare per lo meno dubbio che l'onere della prova, che la merce sia perita per caso fortuito senza sensi dell'art. 376 CO, spettasse all'attore. Il convenuto era obbligato per l'art. 80 del Codice di Obligazione a custodire la merce per poi restituirla trasformata. Se pretende di non poter adempiere a quest'obbligo di restituzione e contesta la responsabilità per il danno subito dall'attore per impossibilità, dovuta a caso fortuito, ad esso dovrebbe spettare il compito di dimostrare (art. 97 CO e 365 CO). Comunque, sta di fatto che, nel caso in esame, il convenuto ha assunto l'onere della prova facendo sentire dei testi onde dimostrare la mancanza di ogni colpa da parte sua. E questa Corte consente al giudice cantonale nell'ammettere che il convenuto questa prova ha raggiunto. In primo punto della dimostrazione che gli incombeva - la distruzione della merce per l'opera dell'incendio - non venne contestata. In secondo punto - la mancanza di colpa o di negligenza qualsiasi da parte del convenuto o dei suoi impiegati nell'evento dell'incendio - (che costituisce prova negativa e che quindi non può essere sottoposta ad esigenze troppo severe) fu, a parere di questa Corte, parimenti raggiunta (segna la dimostrazione di questa asserzione). b) In ordine pure l'appellante sostiene che il convenuto è incorso in negligenza non assicurando contro l'incendio la merce in discorso. Esso, tuttavia, non pretende nemmeno che tale obbligo incombette al convenuto per il caso e diretto disposto di legge. I casi in cui il possessore di cosa altrui è tenuto, per tassativo precetto legale, di assicurarla, sono quelli degli artt. 201, 300, 332 al. 3, 767 CCS (v. OSTERTAG, commento alla legge sul contratto di assicurazione oss. 6 all'art. 17); quelli, cioè, in cui il possessore risponde della cosa come se ne fosse usufruttuario: ipotesi che non ha riscontro nella fattispecie. PUÒ chiedersi invece se l'obbligo per l'appaltatore di assicurare la merce consegnatagli, non possa venir dedotto, in via indiretta, dal precetto che gli fa carico «di adoperare con tutta diligenza la merce somministratagli» (art. 365 cap. 20 CO) e quindi anche di custodirla con ogni diligenza, cioè di preservarla da danni di qualsiasi sorta (v. BECKER, comm. al CO oss. 2 all'art. 365 p. 468 e seg.). Ma per quanto si voglia estendere il concetto di diligenza e di cura che l'appaltatore deve prestare, da esso non è lecito inferire che, in modo generico e in ogni caso, gli incomba anche l'obbligo di assicurare, di sua propria iniziativa, la materia contro ogni possibile danno cui sarebbe esposta (v. BECKER 1. C. p. 469). Siffatto obbligo potrebbe tutt'al più risultare da circostanze affatto speciali, le quali potrebbero indurre l'appaltatore a rendere attento il committente sull'opportunità di un'assicurazione, o, forse, in casi estremamente urgenti, a provvedervi direttamente esso stesso per conto del committente. Così quando l'appaltatore, che conosce i pericoli cui la merce viene esposta per il lavoro di trasformazione assunto, avesse da fare con una persona della quale esso deve sopporre che di questi pericoli sia affatto ignara. Ma nel caso in esame siffatta ipotesi non si verifica. L'attore, commerciante in legnami e forniture di pavimentazioni in legno, è uomo del mestiere e non può essere considerato come ignaro dei metodi di lavorazione e trasformazione della materia di cui fa commercio. Il convenuto poteva quindi ritenere che conoscesse i pericoli, e malgrado la prestazione di ogni diligenza, l'operazione dell'essiccazione la espose e poteva quindi astenersi di provvedere esso stesso per una assicurazione e anche di avvisare il committente della pretesa opportunità di tale misura. Infine, l'attore intende dedurre l'obbligo; la cui omissione esso imputa al convenuto, dalla consuetudine, che a suo dire esisterebbe presso i proprietari di fomi essiccatori. Ma esso non ha raggiunto la prova dell'assunto. E bensì vero che certo Hochschild, commerciante

in Zurigo, depone che per quanto esso sappia, i proprietari di forniessiccatori si assicurano contro i danni del fuoco. Ma il teste non specifica, se trattasi di assicurazione di roba loro propria o di merce altrui. n. convenuto ha, per contro, fornito la prova che, in caso analogo, altro 518 Obligationenrecht. N° 81. committente aveva, esso stesso e direttamente, provveduto all'assicurazione della merce contro l'incendio prima di consegnarla all'appaltatore. 11 Tribunale federale pr. Quincia: L'appellazione e respinta. ~1. Urteü der I. Zilvilabt8Uung „om 22. Dezember 1914 L. S. Imch A eie gegen Schweizer. lldgenossensch&ft un4 Staat Soloib12l'11. 1. S c h u l d ü b e r n a h m e. Stillschweigende Annahme durch den Gläubiger, insbesondere bei übernahme grund- pfandversicherter Forderungen. Art. 176 Abs. 2 und 3 OR 832 und 834 ZGB. ' 2. B ü r g s c h a f t: Erstreckt sich eine bei einem Liegen- schaf-kauf für \_ die Kaufsumme eingegangene Bürgschaft auf die vom .Käufer auf Rechnung der Kaufsumme über- nommenen Pfandforderungen (Subventionsdarlehen) 'I . A. - Niklaus Wigger, Uhrmacher in Grenchen, liess un Sommer 1919 durch die Beklagten Emch & Oe auf dem in Grenchen gelegenen G~ndstück Grundbuch-Nr. 5036 el~ Wohnhaus errichten. Unter Berufung auf den Bundesratsbeschluss vom 15. Juli 1919 betreffend För- derung der Hochbautätigkeit und die hiezu vom Regie- rungsrat des Kantons Solothurn am 25. Juli 1919 er- lassene Verordnung bewarb er sich um Staats beiträge . er ~ielt solche vom Bund, vom Kanton und von de; Gememde Grenchen im Betrag von zusammen 5200 F und überdies folgende zu 4% verzinsliche Darlehe:; vom ~und 3900 Fr., vom Kanton 2600 Fr., von der ~memde 1300 Fr. Die Beiträge waren in einem be- stimmten Verhältnis zur Bauvoranschlagssumme von 26,000 Fr. berechnet. Die Darlehen wurden durch Grund- pfand auf der Bauliegenschaft sichergestellt. B. - ,Am 19. August 1920 verkaufte Wigger die ObUgationenrecht. N° 81. 519 Liegenschaft (die er am 15. Dezember 1919 von den Beklagten als bisherigen Eigentümern des Grundstücks erworben hatte) an Albert Fluri, Uhrmacher in Lommis- wil, zum Preis von 23,500 Fr. Auf der Liegenschaft hafteten: eine Schuldbriefschuld an die Solothurner Kantonalbank von 15,000 Fr., die oben genannten Sub- ventionsdarlehen. und ein «Vorschuss» des Verkäufers von 517 Fr. 90 Cts., alles mit aufgelaufenen Zinsen. Laut dem Kaufakt hat der Käufer diese sämtlichen Pfandforderungen « auf Rechnung der Kaufsumme über- nommen ». Ferner findet sich am Schluss der Kaufbe- dingungen der Vermerk: «Als Solidarbürgen verpflichten sich für die Kaufsumme, nebst gesetzlichen Zinsen und Folgen: EIDch & Oe, Baugeschäft, Grenchen. Der Solidarbürge : sig. Emch & Oe. » Vom Eigentumsübergang und der Schuldübernahme hat der instrumentierende Amtsschreiber und Grund- buchverwalter am 22. Dezember 1920, dem Tage des Grundbucheintrages, der Eidgenossenschaft und dem Kanton Solothurn Anzeige gemacht, mit dem Beifügen, dass im Akt « als Solidarbürge die Firma Emch & Oe, Baugeschäft in Grenchen, unterzeichnet habe » •. C. - Da der Käufer seinen Verpflichtungen nicht nachkam, gelangte das Grundstück auf dem Pfandbetrei- bungswege zur Versteigerung. Die Beklagten erwarben es zum Preis von 9000 Fr., sodass nicht einmal die erste Hypothek gedeckt wurde und Bund und Kanton Solothurn mit ihren gesamten Forderungen zu Verlust kamen. Sie erhoben daher im Mai 1923 die vorliegende Klage gegen Emch & Oe, mit den Rechtsbegehren : «1. Die Beklagten haben anzuerkennen, dass sie an Stelle des Niklaus Wigger bzw. Albert Fluri für die gemäss BRB betreffend Förderung der Hochbautätig- keit vom 15. Juli 1919 und kantonaler Verordnung vom 25. Juli 1919 gewährten Subventionsdarlehen : a) der Schweiz. Eidgenossenschaft von 3900 Fr. laut

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.